



Regione Lombardia

DECRETO N. 2152

Del 23/02/2022

Identificativo Atto n. 253

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

ATTUAZIONE DELLA GARANZIA GIOVANI FASE 2 IN LOMBARDIA, AVVISO MULTIMISURA (D.D.G. N.19738 DEL 24.12.2018) – DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA FASE DI RENDICONTAZIONE E DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI AI FINI DELL'ACCELERAZIONE DELLA SPESA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE ORGANISMO INTERMEDIO GARANZIA GIOVANI - PON IOG

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene all'art. 16, l' "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- la Comunicazione COM (2013) 144 final del 12/03/2013 fatta dalla Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni su una "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile", aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio 2013/C 120/01 del 22/04/2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26/04/2013, che raccomanda agli Stati Membri "di garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale («garanzia per i giovani»);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 4969 del 11/07/2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile ai fini dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni Piemonte, Valle d' Aosta/Vallée d' Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia ;
- Il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione;



Regione Lombardia

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)9116 del 10/12/2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani";
- Il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

RICHIAMATI

- il Decreto Direttoriale n. 24 del 23/01/2019 dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con D.D. n. 22/2018, e che in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;
- la D.G.R n. XI/197 del 11/06/2018 di approvazione dello schema di Convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani, successivamente sottoscritta dal Direttore Generale di ANPAL e dal Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia (agli atti dell'ufficio);
- la D.G.R. n.XI/4076 del 21/12/2020 "Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani", con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con D.G.R. XI/550 del 24/09/2018;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 19738 del 24/12/2018 ss.mm.ii. con il quale è stato approvato l'Avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani Fase 2 in Lombardia "Avviso Multimisura";

RICHIAMATO il par.C5 "Caratteristiche della fase di rendicontazione" dell'Avviso Multimisura che stabilisce, per la rendicontazione dei servizi al lavoro, Misure 1-A, 1-B e 1-C, il caricamento sul sistema Bandi Online del timesheet che riporta le ore di servizio fruite dal destinatario e la data di fruizione del servizio;

TENUTO CONTO che a partire dal giorno 26 gennaio 2021, l'OI ha reso obbligatoria la rendicontazione dei servizi relativi alle misure 1-A, 1-B e 1-C tramite Timesheet elettronico firmato digitalmente dal destinatario attraverso carta CNS/CRS (timesheet digitale) e che tale obbligo non era applicato ai destinatari non residenti in Lombardia privi di CNS/CRS con PIN;

TENUTO CONTO, inoltre, che a partire dal giorno 26 gennaio 2022, è disponibile sul sistema informativo Bandi Online una nuova funzionalità di validazione del Timesheet tramite App FirmaLOM che prevede accesso tramite SPID e che permette al destinatario di validare i dati relativi alla fruizione dei servizi tramite App scaricabile dagli store;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che il Timesheet elettronico firmato digitalmente e la funzionalità di validazione del Timesheet tramite APP rappresentano uno strumento di semplificazione e digitalizzazione delle procedure di Regione Lombardia che permette di accelerare i processi di rendicontazione, controllo e liquidazione delle spese;

RITENUTO pertanto opportuno limitare l'utilizzo del Timesheet cartaceo, ovvero timesheet firmato olograficamente, ai soli destinatari richiedenti asilo in quanto privi di CNS/CRS con PIN e di utenza SPID;

RICHIAMATO il par.C5 "Caratteristiche della fase di rendicontazione" dell'Avviso Multimisura che stabilisce, per la rendicontazione del servizio di Accompagnamento al lavoro – Misura 3, la registrazione della data di avvio del rapporto di lavoro (e di eventuali proroghe) e il caricamento di copia del contratto di lavoro;

VISTO il Comunicato pubblicato sulla piattaforma Cruscotto Lavoro in data 17 dicembre 2019 e su altri canali diretti al sistema degli accreditati, quali il sito Garanzia Giovani Lombardia, con cui l'OI ha reso disponibili i moduli necessari per la Richiesta di liquidazione del servizio di Accompagnamento al lavoro - Misura 3, e in particolare:

- la "Relazione delle attività svolte" che l'operatore responsabile dell'erogazione del servizio deve compilare, sottoscrivere e conservare agli atti;
- la "Nota informativa" sottoscritta dal datore di lavoro/azienda utilizzatrice che l'operatore responsabile dell'erogazione del servizio deve caricare su Bandi Online nel modulo "Richiesta di Liquidazione";

RICHIAMATI:

- l'art.12 della Convenzione sottoscritta con ANPAL, di cui alla D.G.R n. XI/197 del 11/06/2018, che impegna Regione Lombardia, in qualità di OI, a garantire il raggiungimento dei target di certificazione e il pieno impiego delle risorse del Programma;
- la nota n. 7776 del 07/04/2021 con la quale ANPAL ribadisce la necessità di accelerare l'attuazione degli interventi previsti dai Piani Attuativi Regionali, l'avanzamento della spesa e il processo di rendicontazione della stessa al fine di garantire il raggiungimento dei target di spesa comunitari (N+3) e il pieno impiego della dotazione finanziaria del PON IOG entro il 31.12.2023;

TENUTO CONTO delle circostanze emergenziali da COVID-19 che hanno condizionato e rallentato l'attuazione degli interventi e in particolare l'acquisizione da parte degli operatori della Nota informativa sottoscritta dal datore di lavoro/azienda utilizzatrice quale documento giustificativo per la richiesta di liquidazione del servizio di Accompagnamento al lavoro – Misura 3;

VERIFICATO che ANPAL, con nota 964 del 27/01/2022, relativamente alla rendicontazione dei servizi di Accompagnamento al lavoro – Misura 3, per i quali risulta impossibile ottenere le Note informative datore di lavoro/azienda utilizzatrice a corredo della richiesta



Regione Lombardia

di liquidazione, ha espresso parere positivo in merito al ricorso a documentazione sostitutiva che attesti l'avvenuta comunicazione all'azienda, dalla quale si evinca che l'operatore stesso ha effettivamente informato il datore di lavoro rispetto alle attività erogate nell'ambito del Programma Garanzia Giovani e che, pertanto, nulla doveva essere corrisposto a fronte di quanto già rimborsato attraverso il finanziamento pubblico (Allegato A "Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice");

VERIFICATO, inoltre, che, a garanzia dell'ammissibilità della spesa, ANPAL ritiene non sia sufficiente il ricorso ad eventuale documentazione sostitutiva, ma sia piuttosto necessario effettuare un controllo puntuale sull'assenza di ulteriori remunerazioni verso il soggetto beneficiario da parte dei datori lavoro o aziende utilizzatrici per i servizi erogati a valere sulla misura 3, tramite verifica degli specifici punti di controllo previsti da apposita checklist ANPAL trasmessa con Nota prot. 11948 del 3 dicembre 2020;

RICHIAMATI:

- l'art.9 della Convenzione ANPAL che impegna Regione a eseguire i controlli di primo livello ex art. 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche in loco presso i beneficiari delle operazioni;
- il Decreto 8873 del 22/07/2020 con il quale l'OI ha approvato le procedure di campionamento delle operazioni oggetto di controllo in loco al fine di garantire il rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, paragrafo 5) punto b), nonché le disposizioni contenute nella nota EGESIF_14-0012_02 final – "*Guidance for Member States on management verifications (2014-2020)*" in materia di verifiche in loco delle operazioni;

TENUTO CONTO che l'OI, in conformità con quanto richiesto da ANPAL con Nota prot. 11948 del 3 dicembre 2020, ha aggiornato gli strumenti adottati nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo, integrando le check list utilizzate per le verifiche in loco delle operazioni a valere sulla Misura 3 della Fase 2 di Garanzia Giovani con i punti di controllo previsti nella check list ANPAL finalizzati a verificare che l'operatore, beneficiario della Misura 3, non abbia ricevuto altri compensi da parte del Datore di lavoro/Azienda utilizzatrice del giovane per le attività di accompagnamento al lavoro;

RITENUTO, pertanto, necessario comprendere nel campione di doti da sottoporre a controllo di I livello in loco, ai sensi all'art.125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, paragrafo 5) punto b), e delle disposizioni contenute nella nota EGESIF_14-0012_02 final – "*Guidance for Member States on management verifications (2014-2020)*" in materia di verifiche in loco delle operazioni, i servizi di Misura 3 rendicontati con "Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice";

RITENUTO opportuno modificare, con successivo atto, la Metodologia di campionamento di cui al Decreto 8873 del 22/07/2020 per garantire che i servizi di Accompagnamento al



Regione Lombardia

lavoro di cui alla scheda 3 rendicontati con "Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice" vengano sottoposti a controllo in loco;

RICHIAMATO il par. C.5 "Caratteristiche della fase di rendicontazione che stabilisce che la richiesta di liquidazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla rendicontazione dell'ultimo servizio;

RIBADITA la necessità di dare piena attuazione al Programma e di raggiungere i target comunitari di spesa così come rappresentato da ANPAL con Nota 7776 del 7 aprile 2021;

RITENUTO opportuno stabilire quale nuovo termine perentorio entro il quale presentare richiesta di liquidazione su Bandi Online a 45 giorni dalla rendicontazione del servizio e che tale termine entrerà in vigore a partire dal giorno 15 marzo 2022;

RITENUTO, inoltre, di stabilire che la data ultima per la presentazione delle domande di liquidazione relative ai servizi rendicontati, ovvero posti in stato "pronto per la liquidazione", precedentemente alla data del 15 marzo 2022 è fissata al 29 aprile 2022;

RITENUTO, infine, di far salve le altre disposizioni vigenti dell'Avviso;

RICHIAMATA la D.G.R. del 24 gennaio 2022 n. 5879 con la quale si attribuiscono le funzioni di Organismo intermedio di Garanzia Giovani – PON IOG e PON SPAO al Direttore Generale della Direzione Formazione e Lavoro, dott. Paolo Mora;

VERIFICATO inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del Decreto 18738/2018;

DECRETA

1. di stabilire che, a partire dalla data del 15 marzo 2022, la modalità di rendicontazione con Timesheet cartaceo dei servizi al lavoro - Misure 1A,1B e 1C è ammissibile esclusivamente per i destinatari richiedenti asilo;
2. di confermare le modalità di validazione del Timesheet tramite CNS/CRS con PIN o tramite APP FirmaLom per la rendicontazione dei servizi al lavoro - Misure 1A,1B e 1C;
3. di stabilire quale nuovo termine perentorio entro il quale presentare, a pena di decadenza, richiesta di liquidazione dei servizi rendicontati e pronti per la liquidazione a 45 giorni dalla rendicontazione del servizio;
4. di stabilire che il nuovo termine perentorio entrerà in vigore su Bandi Online a partire dal giorno 15 marzo 2022;



Regione Lombardia

5. di stabilire che per i servizi rendicontati, ovvero posti in stato "pronto per la liquidazione", precedentemente alla data del 15 marzo 2022 la data ultima entro cui presentare la richiesta di liquidazione, a pena di decadenza, è fissata al 29 aprile 2022;
6. di stabilire che, a partire dal 15 marzo 2022, per i servizi di Accompagnamento al lavoro – Misura 3 per i quali risulta impossibile ottenere le Note informative datore di lavoro/azienda utilizzatrice, potrà essere caricata sul sistema Bandi Online la "Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice" a corredo della richiesta di liquidazione;
7. di approvare l'Allegato A, format "Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice" quale documentazione alternativa da caricare in Bandi Online per la richiesta di liquidazione dei servizi di Accompagnamento al lavoro – Misura 3, per i quali risulta impossibile ottenere le Note informative datore di lavoro/azienda utilizzatrice;
8. di confermare che la documentazione giustificativa da caricare su Bandi Online per la richiesta di liquidazione del servizio di Accompagnamento al lavoro – Misura 3 è composta da:
 - Contratto di lavoro;
 - "Nota informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice" o, in alternativa, "Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice";
9. di confermare che per i servizi di Accompagnamento al lavoro – Misura 3 erogati è richiesta la conservazione agli atti della "Relazione delle attività svolte", quale documentazione attestante l'effettiva erogazione delle attività;
10. di stabilire che i servizi di Accompagnamento al lavoro – Misura 3 per cui, in fase di richiesta di liquidazione, è stata presentata la "Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice" rientrano nel campione di doti da sottoporre a verifica in loco, ai sensi all'art.125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle disposizioni contenute nella nota EGESIF_14-0012_02 final – "Guidance for Member States on management verifications (2014-2020)" in materia di verifiche in loco delle operazioni, mediante check list trasmessa da ANPAL con Nota 11948 del 3 dicembre 2020;
11. di rimandare a successivo provvedimento la modifica della Metodologia di campionamento delle doti da sottoporre a verifiche in loco di cui al Decreto 8873 del 22 luglio 2020, per garantire che i servizi di Accompagnamento al lavoro – Misura 3 rendicontati con "Documentazione sostitutiva Nota Informativa datore di lavoro/azienda utilizzatrice" vengano sottoposti a controllo in loco;
12. di far salve le altre disposizioni vigenti dell'Avviso;



Regione Lombardia

13. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzigiiovani.regione.lombardia.it.

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO MORA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge